



REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 1

1. Gli edifici e le attrezzature scolastiche, a norma della legge n. 517/1977, possono essere utilizzate al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della struttura come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. L'Amministrazione comunale coordina ed autorizza a tal fine le attività di Enti, Associazioni, Società o Individui, previo assenso degli organi scolastici preposti.

Art. 2

1. Per realizzare uniformità di indirizzi e comportamenti, il Comune, può emanare norme particolari, tese a regolamentare le concessioni e l'uso della palestra ed attrezzature della scuola, che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti.

Art. 3

1. Gli Enti, Associazioni, Società o Individui con sede o residenza nel territorio comunale che sono interessati, dovranno avanzare apposita richiesta precisando orari e periodi in cui intendono usufruire della palestra, entro il mese di agosto per poter usufruire di un'attività continuativa, dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo. Nel caso di più richieste per medesimi orari o utilizzi o in caso di eccedenze rispetto agli spazi disponibili si daranno le precedenza come indicate al successivo art. 4). Possono essere stipulate convenzioni per una durata pluriennale.
2. Per gli utenti che intendono usufruire della Palestra comunale in modo limitato o saltuario, devono farne richiesta almeno 15 giorni prima dell'utilizzo e l'Amministrazione dovrà dare una risposta entro i successivi 10 giorni. Nel caso di più richieste per medesimi orari o utilizzi o in caso di eccedenze rispetto agli spazi disponibili, si daranno le precedenza come indicate al successivo art. 4).
3. La Palestra, qualora ci siano disponibilità di spazi, potrà essere concessa anche ad utenti che non abbiano una sede o residenza sul territorio comunale.
4. Gli orari utilizzabili per l'uso della palestra dovranno essere al di fuori dell'orario scolastico e comunque in subordine a qualsiasi attività scolastica ordinaria o straordinaria che dovesse sopravvenire durante l'anno.

Art. 4

1. Le richieste di concessione d'uso della palestra saranno raccolte dal Responsabile del Servizio, il quale provvederà a rilasciare le relative autorizzazioni, tenendo conto delle seguenti precedenzae:
 - a. Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuto a livello Nazionale (con precedenza per le società o persone residenti nel Comune).
 - b. Distribuzione in ordine alle attività:
 - Attività giovanile di avviamento allo sport, allenamenti agonistici, centri per la terza età;
 - Attività motoria per adulti;
 - Numero complessivo di iscritti praticanti;
 - Continuità dell'attività sportiva;
 - Comportamento tenuto nel corso di precedenti concessioni;
 - Opportunità per la comunità;
 - Temporalità della richiesta.

Art. 5

1. La palestra comunale può essere concessa per i sottoindicati tipi di utilizzo:
 - Avviamento allo sport;
 - Sport di squadra indoor (allenamenti);
 - Sport individuale indoor;
 - Ginnastica per la terza età;
 - Ginnastica correttiva;
 - Preparazione atletica di tutti gli sport anche se non specifici di palestra;
 - Attività motoria per adulti;
 - A discrezione e in casi eccezionali per manifestazioni di carattere socialmente utile compatibilmente con le caratteristiche strutturali della palestra.

Art. 6

1. Il costo orario per l'utilizzo della palestra, quale recupero dei costi di gestione, è stabilito annualmente con atto di Giunta Comunale.
2. Il versamento dovrà essere effettuato in via anticipata e qualora l'uso abbia durata plurimensile o annuale, lo stesso verrà effettuato in via anticipata trimestrale.
3. Gli utilizzatori all'atto della richiesta dovranno impegnarsi per corrispondere le quote stabilite per l'uso della palestra; l'inadempimento preclude l'uso della struttura.

Art. 7

1. La concessione in uso della palestra per la disputa di gare e manifestazioni si colloca in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica. I costi in tali casi verranno stabiliti annualmente dalla giunta comunale.
2. Le gare potranno essere disputate in giorni diversi previo assenso e disponibilità della palestra.

Art. 8

1. Il Responsabile del Servizio si riserva il diritto di modificare gli orari assegnati ai concessionari, qualora emergano motivate esigenze indifferibili.

Art. 9

1. Gli utilizzatori della palestra sono obbligati al rispetto dei regolamenti e sono responsabili dei danni causati a persone o cose dalla loro attività, per fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, tenendo indenne l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo, essi assumono, con apposita dichiarazione scritta, ogni responsabilità civile, patrimoniale, per eventuali danni che possono derivare a persone o cose dall'uso dei locali ed attrezzature scolastiche.
3. L'Ufficio Tecnico comunale dovrà in qualsiasi momento verificare lo stato dei locali e delle attrezzature ed intervenire laddove se ne prospetta la necessità con spese a carico degli utilizzatori, per eventuali danni non dovuti all'usura ma all'incuria o alla mancata sorveglianza dei concessionari.

Art. 10

1. Per l'uso della palestra comunale tutti i concessionari dovranno inoltre rispettare e far rispettare le seguenti norme:
 - Ogni Ente, Società, Associazione, Gruppo o Individuo concessionario, dovrà comunicare i nominativi dei responsabili dell'attività sportiva;
 - Divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità della palestra per attività scolastiche senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - Divieto di utilizzo improprio della palestra e dei locali adiacenti;
 - Divieto di organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico, se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge;
 - Restituire funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con adeguata manutenzione e riordino degli attrezzi usati e svolgendo le necessarie pulizie;
 - Nel rettangolo di gioco è severamente vietato entrare e svolgere l'attività se non provvisti di scarpette ginniche che comunque dovranno essere utilizzate solo in palestra;
 - Le società concessionarie non possono utilizzare privatamente spazi comuni;
 - Nei locali concessi è proibito fumare;
 - L'Amministrazione comunale soddisferà le norme che regolano i consumi di acqua potabile ed energia elettrica;
 - L'impianto di riscaldamento dovrà essere messo in funzione, quanto necessario, non prima di trenta minuti dall'inizio dell'attività;
2. Tali norme dovranno essere esposte in modo visibile all'interno dell'impianto.

Art. 11

1. L'inosservanza di anche uno solo degli articoli del presente regolamento potrà costituire ad insindacabile giudizio del Responsabile del servizio, motivo di provvedimenti se necessari, anche definitivi.
2. Il Responsabile del servizio, per violazione del presente Regolamento, potrà procedere a richiamo, censura, sospensione temporanea dell'autorizzazione, revoca definitiva dell'autorizzazione.
3. Il Responsabile del servizio, tramite il proprio ufficio, si riserva il diritto di controllo dell'attività dichiarata nella domanda.

Art. 12

1. Gli utenti, in caso di cessazione anticipata dell'uso della palestra, dovranno darne comunicazione all'Ufficio preposto, senza nulla pretendere in restituzione delle quote già versate.
2. Ogni variazione degli orari assegnati deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del servizio.

Art. 13

1. L'Amministrazione Comunale per l'espletamento di particolari servizi socialmente utili, può avvalersi della collaborazione di Società concessionarie o di gruppi di volontariato. Può altresì patrocinare particolari attività.

Art. 14

1. Per motivi di pubblica utilità, di emergenza o di necessità temporanea, l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento ed inderogabilmente l'utilizzo di detto spazio.

Art. 15

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno dell'esecutività della delibera di adozione.